



Comune di UGGIANO LA CHIESA  
(Provincia di Lecce)

# ORDINANZA

N. 4 DEL 23/03/2020

**OGGETTO:** Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE dal 24/03/2020 e fino a cessata emergenza.

## IL SINDACO

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto del D. Lgs. 267/2000 per far fronte a emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, ed all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e volti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, come previsti dall'articolo 54 comma 4 e comma 4 bis del D. Lgs. 267/2000.

**VALUTATO** che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati in riferimento a vari settori della convivenza sociale in ambito urbano e ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli ed evitare qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

**VISTI** i seguenti provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di COVID-19:

- DPCM del 1° marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 52 dell' 1/3/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art.3, comma 1;
- DPCM del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 4/3/2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 08 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergente epidemiologica da COVID-19, in particolare art. 2 comma 1, misure urgenti di contenimento su tutto il territorio nazionale;

- Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2020;

**PRESO ATTO** del D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

**CHE** fra queste rientrano le attività dei Servizi Cimiteriali;

**RITENUTO** di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, art.21 bis,21 ter e 21 quarter;

**A TUTELA della salute pubblica;**

### **ORDINA**

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

#### **LA CHIUSURA AI VISITATORI DEL CIMITERO COMUNALE da martedì 24 marzo 2020 e fino a cessazione dell'emergenza sanitaria in corso.**

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale di Uggiano La Chiesa della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
  - Servizio Polizia Municipale di Uggiano La Chiesa;
  - Comando Stazione Carabinieri di Minervino di Lecce;

### **AVVERTE**

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. ;
- che ai sensi dell' art. 3, comma quattro, e art.5, comma terzo della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento è Dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI e che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso:
  - Entro 120 gg. dalla pubblicazione all' albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall' art 8 e ss. della Legge 24 novembre 1971 n. 1199;
  - Entro 60 gg dalla pubblicazione all' albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nei termini e nei modi previsti dall' art. 2 e ss. della Legge n, 1034 del 06 dicembre 1971, così come modificata dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Lì 23/03/2020

**SINDACO**  
**f.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 233**

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 23/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23/03/2020

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa

---